

TI_GERICHTE 12.2008.236 vom 25. Juni 2009

TI Tribunale d'appello, 2009-06-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2008.236

FR: TI_GERICHTE 12.2008.236 du 25 juin 2009

IT: TI_GERICHTE 12.2008.236 del 25 giugno 2009

Regeste

Diritto del lavoro. Licenziamento ingiustificato. abbandono del posto di lavoro

Erwägungen

E. 25

giugno 2009 /fb In nome della Repubblica e Cantone Ticino La seconda Camera civile del Tribunale d'appello composta dei giudici: Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli segretaria: Verda Chiocchetti, vicecancelliera sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.1360 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con istanza 25 ottobre 2007 da AP 1 rappr. dall ' RA 2 contro AO 1 rappr. dall ' RA 1 con cui l ' istante ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 9 '177.60 netti oltre interessi per stipendi arretrati da agosto a novembre 2007 e di fr. 6'883.20 quale indennità; domanda alla quale la convenuta si è opposta, invocando in via subordinata la compensazione con un danno di almeno fr. 5 '000.- (non più quantificato nelle proprie conclusioni) che essa afferma aver subito a causa dell'assenza della lavoratrice dal posto di impiego e alla conseguente chiusura, durante tale periodo, dell'attività commerciale; che il Pretore ha accolto con sentenza 27 novembre 2008 per fr. 2 '447.40 oltre interessi; appellante l'istante che con atto di appello 5 dicembre 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere integralmente l'istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi; mentre la convenuta con osservazioni 22 dicembre 2008 chiede la reiezione dell'appello, pure con protesta di spese e ripetibili; letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti, ritenuto in fatto: A. Con contratto 16 marzo 2006 AO 1 ha assunto dal 31 marzo 2006 AP 1 in qualità di operatrice nell'alimentazione vegetariana, con uno stipendio di fr. 2'800.- lordi mensili (doc. B). La dipendente ha quindi lavorato, unitamente alla collega _____, alla preparazione di cibi della cucina giapponese nei punti vendita della datrice di lavoro. Con scritto 5 settembre 2007 quest'ultima ha rescisso con effetto immediato il contratto di lavoro, adducendo che il 3 settembre 2007 la lavoratrice avrebbe abbandonato in maniera ingiustificata l'impiego (doc. C). Il 14 settembre 2007 l'avv. RA 2, patrocinatrice della lavoratrice, ha contestato il licenziamento in tronco testé citato, precisando che la sua cliente "conferma, come già verbalmente espresso, la propria disponibilità a riprendere immediatamente l'impiego" e pregando la datrice di lavoro di confermarle "come e quando la signora AP 1 potrà ricominciare a lavorare". Ella ha altresì sollecitato il pagamento dei salari arretrati (doc. D). B. Con istanza 25 ottobre 2007 AP 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano chiedendo la condanna di AO 1 al versamento di complessivi fr. 9 '177.60 netti oltre interessi per stipendi arretrati da agosto a novembre 2007 e fr. 6'883.20 quale indennità. All'udienza di discussione 16 gennaio 2008 la datrice di lavoro s i è opposta alle domande dell ' istante, invocando in via subordinata la compensazione con un danno di almeno fr. 5 '000.- (non più quantificato nelle proprie

conclusioni) che essa ha affermato aver subito a causa dell'assenza della lavoratrice dal posto di impiego e alla conseguente chiusura, durante tale periodo, dell'attività commerciale. Esperita l'istruttoria, le parti si sono confermate nei rispettivi punti di vista. Statuendo con sentenza

E. 27

maggio 1999 in re C./T. SA). 5.3 La convenuta non può essere considerata esente da colpe, già per il fatto di aver notificato un licenziamento immediato senza disporre di gravi motivi. Quanto alla lavoratrice, già si è detto che il suo comportamento non giustificava la misura adottata dalla datrice di lavoro. Per determinare l'importo dovuto quale indennità, vanno considerati gli elementi che emergono dal fascicolo processuale. Anzitutto, occorre tener conto dell'età della lavoratrice all'epoca dei fatti. Essa è nata nel 1969 (cfr. numero AVS indicato nei conteggi di pagamento della Cassa di disoccupazione) e ha iniziato a lavorare per la datrice di lavoro dal 31 marzo 2006, sicché all'epoca del licenziamento era nel suo secondo anno di servizio. Nulla è invece dato di sapere sulle eventuali difficoltà riscontrate dall'istante nella ricerca di un nuovo impiego. In tali circostanze, appare congruo attribuire all'istante un'indennità pari a una mensilità, ovvero fr. 2'294.40. 6. L'appellante critica anche il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede. Ella chiede, infatti, il pagamento di fr. 2'000.- quali ripetibili. In tal modo, essa contesta non solo la ripartizione delle spese eseguita dal Pretore, ma anche il loro ammontare. Il primo giudice si è invero dipartito da un importo di fr. 214.- per le ripetibili in caso di vittoria integrale. Infatti, secondo la sentenza impugnata l'istante è risultata soccombente nella misura dell'85%. Di conseguenza, attribuendo alla convenuta fr. 150.-, corrispondenti al proprio grado di vittoria dell'85% e in considerazione del versamento all'istante di una quota corrispettiva al grado di vittoria di quest'ultima, del 15%, si ottiene l'importo di fr. 214.- menzionato sopra. In ambito di oneri processuali e della loro ripartizione, il Pretore fruisce di ampia latitudine, sicché l'importo da lui stabilito entro i limiti della tariffa può essere censurato solo per eccesso o abuso del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 32 ad art. 148 con riferimenti). Condannando l'istante al pagamento di fr. 150.- quali ripetibili ridotte, egli ha calcolato come detto che le ripetibili erano di fr. 214.-. Il Pretore non ha quindi statuito nei limiti della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicabile alla fattispecie in virtù dell'art. 16 cpv. 2 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili. Ne consegue che l'ammontare delle ripetibili dev'essere modificato. In applicazione dell'art. 9 TOA e della riduzione per i procedimenti civili speciali di natura contenziosa di cui all'art. 15 TOA, si giustifica di calcolare le ripetibili in fr. 650.-. In ragione del grado di soccombenza dell'istante, che a seguito della riforma del giudizio di primo grado è del 54%, tutto quanto può essere riconosciuto alla convenuta quali ripetibili parziali è di fr. 60.-. 7. Ne consegue che l'appello dev'essere parzialmente accolto, nel senso di riconoscere all'appellante fr. 2'640.70 per gli stipendi da settembre a novembre 2007, oltre ai fr. 2'447.40 già riconosciuti dal Pretore, e un'indennità per licenziamento in tronco ingiustificato di fr. 2'294.40. Non si prelevano tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.- (art. 343 cpv. 3 CO; art. 417 cpv. 1 lett. e CPC). Le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che per la procedura d'appello si è tenuto conto di un valore litigioso, valido anche per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale, di fr. 13'613.40. Per i quali motivi, richiamato l'art. 148 CPC dichiara e pronuncia: I. L'appello 5 dicembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 27 novembre

2008 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, è così riformata: 1. L'istanza 25 ottobre 2007 di AP 1 è parzialmente accolta. AO 1 è condannata a versare a AP 1 fr. 7'382.50 oltre interessi al 5% dal 25 ottobre 2007 al netto delle deduzioni sociali. Essa verserà inoltre alle competenti autorità i contributi sociali relativi all'importo testé menzionato, tranne che per quanto concerne la deduzione LPP. 2. Non si prelevano tasse, né spese di giustizia. L'istante verserà alla convenuta fr. 60.- per ripetibili ridotte. II. Non si prelevano tasse, né spese. L'appellante rifonderà a AO 1 fr. 180.- per ripetibili di appello ridotte. III. Intimazione: - ; - . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1. Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente La segretaria Rimedi giuridici (pagina seguente) Nelle cause a carattere pecuniario in materia di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.